Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — ROMA - Venerdì, 15 marzo 1929 - ANNO VII — Numero 63

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10 12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 876.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3481.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2840, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 21 maggio 1927: 1° Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dall'annessione all'Italia della città di Fiume, con relativo Protocollo finale; 2° Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al Tribunale arbitrale misto italo-ungherese; 3° Dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2840, che dà esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma il 21 maggio 1927, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria:

1° Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dall'annessione all'Italia della città di Fiume, con relativo Protocollo finale;

2° Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al Tribunale arbitrale misto italo-ungherese;

3° Dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — I testi degli Atti internazionali, oggetto della legge di cui sopra, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1928.

Numero di pubblicazione 877.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274.
Regolamento per la professione di geometra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 2.

Presso ogni locale associazione sindacale dei geometri legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

Art. 3.

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un Comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di 7 membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che l'associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 4.

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;

c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5.

La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

Art. 6.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7.

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se iscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, nè superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 8.

L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9.

Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.

Art. 10.

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato,

su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11.

Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 12.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinchè possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14.

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15.

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei geometri. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei geometri; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16.

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti.

E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonchè di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera *m*);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Art. 17.

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 a 24.

Art. 18.

Le funzioni di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:

1° la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

2° la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

3° la stima dei danni di qualsiasi genere subìti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera *p*) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*), *l*), *m*), *n*), *o*).

Art. 19.

La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere *b*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), *o*), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera *p*) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

Art. 20.

La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera *e*) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera *g*) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto art. 16.

Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera *h*) e le curatele di cui alla lettera *i*) del predetto art. 16.

Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera *p*) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 21.

Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degl'ingegneri e degli architetti, nonchè le disposizioni del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

Art. 22.

Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 23.

I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 24.

L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

Art. 25.

Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministra-

zioni soltanto agli inscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti inscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.

Art. 26.

Spetta all'Associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

Art. 27.

I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.

Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del Tribunale.

Art. 28.

Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di geometra e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione.

A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'Erario dello Stato della somma di L. 300.

Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.

La Commissione, qualora giudichi favorevolmente, trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario, il Comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale in conformità all'art. 15.

Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione, di cui al presente articolo.

Art. 29.

Il presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei geometri, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del Tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 89. — FERZI.

Numero di pubblicazione 878.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1929, n. 276.

Concessione di mutui ai Municipi delle Colonie dell'Africa settentrionale per l'esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 26 giugno 1926, n. 1013;
Vista la legge 14 aprile 1921, n. 488;

Ritenuta l'urgente necessità di finanziare, nelle Colonie libiche, la costruzione di opere di carattere municipale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche, costituito con il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è autorizzato a concedere ai Municipi delle Colonie dell'Africa settentrionale i seguenti mutui per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere municipale:
al municipio di Tripoli, fino a 17 milioni di lire;
al municipio di Bengasi, fino a 9 milioni di lire;
al municipio di Derna, fino a 2 milioni e 500,000 lire;
al municipio di Barce, fino a 1 milione e 500,000 lire.

Art. 2.

I Governi coloniali, in caso d'insolvenza dei Municipi mutuatari, assumono verso l'Istituto mutuante la garanzia del pagamento delle annualità di ammortamento e d'interesse dei mutui suddetti. Analoga garanzia viene assunta in via sussidiaria dallo Stato.

Art. 8.

I Ministri per le colonie e per le finanze sono autorizzati ad approvare, con decreto interministeriale, gli elenchi delle opere da eseguire con i mutui suddetti, e le modalità circa la contrattazione, la somministrazione e l'ammortamento dei mutui stessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 91. — FERZI.

Numero di pubblicazione 879.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 252.

Approvazione della convenzione stipulata il 21 gennaio 1929 a parziale modificazione dei patti di concessione della ferrovia Piove di Sacco-Oriago-Mestre.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 giugno 1922, n. 1018, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 20 giugno 1922 per la concessione alla provincia di Venezia della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a sezione normale ed a trazione a vapore da Piove a Mestre;

Visto l'altro Nostro decreto 4 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2700, mediante il quale venne approvato l'atto aggiuntivo 28 novembre 1927 - Anno VI;
Visto il testo unico approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie concesse all'industria privata;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 996; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525, e 16 agosto 1926, n. 1595;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 21 gennaio 1929 - Anno VII, fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della provincia di Venezia, a parziale modificazione dei patti di concessione della ferrovia Piove di Sacco-Oriago-Mestre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 61. — FERZI.

Numero di pubblicazione 880.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. 270.

Riduzione del contributo dovuto dal comune di Villorba ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 2212, col quale fu stabilito il contributo dovuto dai comuni di Veggiano e Villorba, per il biennio 1° gennaio 1927-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1927 nel comune di Villorba: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi del Veneto, dal quale risulta che a carico del detto Comune fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Villorba, della provincia di Treviso, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello

Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già stabilito in L. 14,400 col R. decreto 3 agosto 1928, n. 2212, per il biennio 1° gennaio 1927-31 dicembre 1928, è ridotto, per lo stesso biennio, a L. 10,400.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 3 agosto 1928, n. 2212, è rettificato, nella parte relativa al comune di Villorba, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 83. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il biennio* 1° *gennaio* 1927-31 *dicembre* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 3 agosto 1928, n. 2212			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale	numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	1. — Provincia di TREVISO.						
1	Villorba. . .	18	800	14.400	13	800	10.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 881.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3484.
Modifiche allo statuto della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Torino;

Veduto il successivo Nostro decreto 13 ottobre 1927, numero 2788, col quale il predetto statuto venne modificato;

Vedute le proposte di nuove varianti ed aggiunte alle norme dello statuto stesso fatte dalla Autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo statuto della Regia università di Torino, approvato col R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato col R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 22. — All'elenco delle materie d'insegnamento per la laurea nelle scienze politiche amministrative, è aggiunto il seguente insegnamento:

« N. 28. Diritto corporativo ».

Art. 32. — Si sostituisca col seguente:

« Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza tre seminari, denominati:

1. Istituto giuridico;
2. Laboratorio di economia politica;
3. Seminario di antropologia criminale e diritto penale;

i quali sono retti da regolamenti speciali e i cui direttori sono nominati a termini dell'art. 23 del regolamento generale universitario ».

Art. 39. — Comma 1°, n. 1: Si sopprima la seguente frase: « e in una prova scritta in italiano su un tema proposto dalla Commissione e riguardante una disciplina indicata dal candidato nella domanda di ammissione all'esame ».

Art. 48. — All'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente insegnamento:

« N. 29. Ortopedia ».

Art. 49. — Il numero delle materie alle quali gli studenti della Facoltà medica debbono essere iscritti per essere ammessi all'esame di laurea, è portato da 23 a « 24 ».

Art. 51. — Alle materie consigliate per il quinto anno della Facoltà medica è aggiunta la seguente:

« Ortopedia (un semestre) ».

Art. 155. — Nell'elenco dei corsi ed esercizi consigliati per il conseguimento del diploma di farmacia, alla frase « Esercizi di chimica farmaceutica » si sostituisca l'altra « Esercizi di chimica farmaceutica e di analisi quantitativa ».

Art. 164. — Comma 1°, n. 1: Si sostituisca col seguente:

« 1. Agli esercizi di preparazioni chimiche ed a quelli di analisi qualitativa, se non hanno superato l'esame di chimica inorganica;

Art. 164. — N. 3: Dopo le parole « e tossicologica (II parte) » si aggiunga: « e di fisica sperimentale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 86. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 882.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1929, n. 261.

Modifica al regolamento della borsa di studio « Fratelli Pietro e Salvatore Caputi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visti gli articoli 7 (lettera *c*) e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Visto il R. decreto 24 maggio 1926, n. 1512, col quale venne eretta in ente morale la borsa di studio « Fratelli Pietro e Salvatore Caputi » a favore di uno studente della città di Bari inscritto nel locale Regio istituto nautico e ne fu approvato lo statuto ed il regolamento;

Vista la proposta della Giunta di vigilanza sul Regio istituto nautico di Bari diretta alla modifica dell'art. 1 del regolamento sopra indicato, nel senso che nel conferimento della borsa di studio predetta si dia la preferenza ai giovani appartenenti alla istituzione dei Balilla e degli Avanguardisti;

Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del regolamento della borsa di studio « Fratelli Pietro e Salvatore Caputi » approvato col Nostro decreto 24 maggio 1926, n. 1512, è sostituito il seguente:

« Art. 1. — La borsa di studio « Fratelli Pietro e Salvatore Caputi » è assegnata per concorso agli orfani e ai bisognosi dei marittimi di Bari, e, in mancanza di marittimi, ai nati in Bari di condizione disagiata, e con preferenza, a parità di merito, a quelli appartenenti all'istituzione dei Balilla o degli Avanguardisti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 74. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1929.

Nomina di un Regio commissario presso la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 gennaio 1929, n. 65, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;

Riconosciuta la necessità della nomina di un commissario per la organizzazione e il funzionamento iniziale della Cassa di assicurazione di cui all'art. 17 della legge predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gr. uff. prof. dott. Giuseppe Giardina, ispettore generale medico al Ministero dell'interno, è nominato, fino al 31 maggio 1929, commissario presso la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

Art. 2.

Entro il termine di cui al precedente articolo il commissario dovrà procedere alla organizzazione dei servizi e provvedere a quanto occorra per il funzionamento dell'Ente con i poteri tutti del Consiglio di amministrazione.

Il commissario dovrà inoltre preparare e presentare al Ministero dell'economia nazionale, le norme statutarie di cui all'art. 36 della legge 10 gennaio 1929, n. 65.

Art. 3.

Per la durata dell'incarico, e sul bilancio della Cassa, spetta al commissario una indennità giornaliera di lire cento, ed il rimborso delle spese di viaggio in prima classe per i viaggi che egli dovesse compiere nell'interesse e per conto della Cassa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Min. economia nazionale, foglio n. 345. — MONACELLI.

(660)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1929.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Varese.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. Alessandro Maino a presidente della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Varese;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del gr. uff. Alessandro Maino a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Varese.

Roma, addì 5 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(665)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Vallecchia in provincia di Lucca ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 14 gennaio 1929-VII, con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Lucca chiede che il Fascio di Vallecchia sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Vallecchia (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 180. — SABBATINI.

(664)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Lucca ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 5 gennaio 1929-VII, con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Lucca chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Lucca la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni in suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 182. — SABBATINI.

(677)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1929.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Choele-Choel (La Plata).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, numero 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Choele-Choel, alla dipendenza del Regio consolato in La Plata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro:* GRANDI.

(656)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1929.
Approvazione di condizioni generali di polizza e di tariffe di assicurazione vita della Società « Danubio », con sede in Vienna e rappresentanza generale per il Regno in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Viste le proposte della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma, relativa ad alcune nuove tariffe di assicurazione;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza relative alle assicurazioni di rendita vitalizia immediata e alle assicurazioni in caso di sopravvivenza nonchè le seguenti tariffe proposte dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma:

A) Tariffa IV-a, relativa all'assicurazione mista su due teste a premio annuo di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se a tale epoca entrambi gli assicurati sono in vita o immediatamente alla morte di uno degli assicurati in caso di premorienza.

B) Tariffa X, relativa all'assicurazione, verso pagamento di un premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile all'assicurato finchè è in vita.

C) Tariffa XIV-R, relativa all'assicurazione con contrassicurazione, verso pagamento di un premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se a quell'epoca l'assicurato è ancora in vita.

D) Tariffa XIX, relativa all'assicurazione a premio annuo di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita, o della metà del capitale stesso pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato in caso di premorienza.

Roma, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(662)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1929.

Approvazione delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di sopravvivenza della Compagnia « La Fenice » con sede in Vienna, e rappresentanza generale nel Regno in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza da applicarsi alle assicurazioni in caso di sopravvivenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza in Roma per le assicurazioni in caso di sopravvivenza.

Roma, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(663)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1929.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la proposta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con sede in Roma, relativa ad una nuova tariffa di assicurazione;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la tariffa combinata di capitale e rendita, proposta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per l'assicurazione, a favore dei dipendenti civili e militari dell'Amministrazione statale, di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia differita, decorrente da un termine prestabilito.

Roma, addì 10 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(670)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1929.

Approvazione di una nuova tariffa collettiva di assicurazione vita della Società « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione nonchè delle relative condizioni di polizza;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata secondo il testo unito debitamente autenticato, la tariffa collettiva di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

Tariffa A.I.P. relativa all'assicurazione a premio annuo di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita; o dallo stesso capitale in misura ridotta pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato in caso di premorienza.

Roma, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(661)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1929.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione vita della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la proposta della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, relativa ad una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza;

Viste le basi tecniche, le tariffe e le condizioni di contratto;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la tariffa categ. 2-*I* e le relative condizioni di polizza inerenti all'assicurazione di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un termine prestabilito, o di un capitale crescente pagabile immediatamente alla sua morte in caso di premorienza, e di un'altra somma, di importo pari alla metà del capitale stabilito per il caso di vita, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene dopo il termine prestabilito, proposte dalla Società cattolica di assicurazione con sede in Verona.

Roma, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(671)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929.
Nomina della Commissione per l'assegnazione degli alloggi delle case economiche per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2427, sull'acquisto e la costruzione di case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto il decreto in data 25 gennaio 1929, emanato di concerto col Ministro per le finanze, che detta norme per l'assegnazione degli appartamenti e per la determinazione delle pigioni;

Decreta:

Il gr. uff. Pietro Cipollaro e il comm. dott. Pietro Tosti, capi servizio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono chiamati a far parte della Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro per le comunicazioni e del Ministro per le finanze, in data 25 gennaio 1929 per l'assegnazione degli alloggi.

Il dott. cav. uff. Aurelio Curzio, vice ispettore nell'Amministrazione stessa, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione predetta.

Roma, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(672)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1929.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brindisi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Brindisi;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1929-VII pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brindisi e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(655)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 61.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.58	Belgrado	33.65
Svizzera	367.35	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.681	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.652	Norvegia	5.09
Spagna	283.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.653	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.534	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schilling)	2.69	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	71.025
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.09	Consolidato 5 %	82.60
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.20
Oro	368.35		

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 *settembre* 1919, *n.* 1627 *convertito in legge* 14 *aprile* 1921, *n.* 488.

Capitale consorziale L. 102,000,000 - Riserve varie L. 17,408,776.15.

Sede in Roma

Abbruciamento di titoli e cedole.
Riscontro e collocamento nelle urne di schede.
Estrazione di titoli.

Si notifica che il 1° aprile 1929, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio, sita in piazza Mignanelli n. 3, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 *per cento*:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 2° semestre 1928;

2° Abbruciamento di cedole, scadute e pagate nel 2° semestre 1928;

3° Riscontro e collocamento nelle rispettive urne di:
n. 500 schede coi nn. 10120 a 10619, per titoli da 1 obblig. (1ª urna);
n. 300 schede coi nn. 9079 a 9378, per titoli da 5 obblig. (2ª urna);
n. 551 schede coi nn. 118760 a 119310, per titoli da 10 obblig. (3ª urna);
e così in totale n. 1351 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti nella circolazione n. 7510 obbligazioni consorziali 5 per cento emesse dal 10 settembre al 31 dicembre 1928 formanti parte della 6ª emissione di obbligazioni (anno 1928) per un capitale nominale di L. 3,755,000, da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento, in 68 estrazioni semestrali a sorte che avranno luogo il 1° aprile e 1° ottobre di ciascuno degli anni 1929 a 1962.

Tenuto conto delle 36803 schede, portanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni emessi dal 1° gennaio al 9 settembre 1928, state imbussolate nell'estrazione del 1° ottobre 1928, restano imbussolate tutte le schede portanti i numeri dei titoli rappresentanti le obbligazioni consorziali 5 per cento della 6ª emissione (anno 1928) per un capitale nominale di L. 187,770,000;

4° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 16ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 61 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
n. 20 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
n. 62 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale
n. 143 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 781 obbligazioni per un capitale nominale di L. 390,500;

5° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 12ª estrazione) da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:
n. 20 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
n. 49 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
n. 170 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale
n. 239 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 1965 obbligazioni per un capitale nominale di L. 982,500;

6° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 9ª estrazione), da effettuarsi in base ad apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 203 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 2030 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1,015,000;

7° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 8ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 136 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 1360 obbligazioni per un capitale nominale di L. 680,000;

8° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 4ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 12 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 120 obbligazioni per un capitale nominale di L. 60,000;

9° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:
n. 3 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
n. 2 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
n. 213 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale
n. 218 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 2143 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1,071,500.

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 *per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »*:

1° Riscontro e collocamento in un'urna di n. 6000 schede per titoli da 10 obbligazioni portanti i nn. 12001 a 18000 rappresentanti nella circolazione n. 60,000 obbligazioni 6 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », emesse dal 17 ottobre al 23 dicembre 1928, costituenti la 3ª tranche di obbligazioni con decorrenza dal 1° luglio 1928 e con scadenza il 1° luglio 1963 per un capitale nominale di L. 30,000,000, da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento, negli anni 1929 a 1963 con estrazioni semestrali a sorte da effettuarsi il 1° aprile e 1° ottobre degli anni 1929 a 1962 e l'ultima il 1° aprile 1963;

2° Estrazione a sorte dall'urna contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni della 1ª tranche, di n. 28 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 280 obbligazioni per un capitale nominale di L. 140,000;

3° Estrazione a sorte dall'urna contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni della 2ª tranche, di n. 27 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 270 obbligazioni per un capitale nominale di L. 135,000;

4° Estrazione a sorte dall'urna contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni della 3ª tranche, di n. 51 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 510 obbligazioni per un capitale nominale di L. 255,000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1929 - Anno VII

Il presidente: A. BENEDUCE.

(674)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 10 febbraio 1929 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,058,566,848.32	+ 42
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero.	L. 3,863,805,646.67		— 110,548
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,820,110,384.08		+ 4
		5,683,916,030.75	— 110,544
Riserva totale . . . . L.		10,742,482,879.07	— 110,502
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.07	—
Cassa . . . . »		207,191,092.74	+ 14,423
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,421,040,169.21	— 83,694
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6,266,235.23	— 320
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,078,077,858.77		
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 4,303,191.65		
		1,082,381,050.42	— 45,286
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1,043,318,516.43	+ 965
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 117,647,026.44		+ 41,993
altri	» 81,520,352.32		— 6,958
		199,167,378.76	+ 35,035
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		334,652,930.81	+ 422
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		140,507,407.27	+ 38
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,077,341,322.14	— 25,422
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 32,485,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 52,690,437.20		— 416
Impiego fondo pensioni	» 181,519,869.55		+ 44
Debitori diversi	» 454,171,894.74		+ 47,715
		750,867,201.49	+ 47,349
Spese . . . . L.		10,466,278.39	+ 1,022
L.		21,051,869,727.03	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27,933,558,468.22	— 1,500,489
L.		48,985,428,195.25	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		182,319,074.11	— 64
TOTALE GENERALE . . L.		49,167,747,269.36	— 1,666,523

Saggio normale dello sconto 6 per cento (dal 7 gennaio 1929).

Il governatore: STRINGHER.

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

febbraio 1929 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 febbraio 1929 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	15,940,029,800 —	— 443,138
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	529,214,786.43	+ 79,192
Depositi in conto corrente fruttifero	»	2,103,627,015.31	+ 77,844
Conto corrente del Regio tesoro	»	300,000,000 —	—
	L.	18,872,871,601.74	— 286,102
Capitale	L.	500,000,000 —	—
Massa di rispetto	»	100,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»	32,500,000 —	—
Conti correnti passivi	»	32,141,990.58	+ 3,176
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	680,926,018.65	+ 173,502
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	85,000,000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L. 54,034,918.18			+ 1,222
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46,000,000 —			—
Creditori diversi . . . » 514,075,839.88			— 63,474
		614,110,758.06	— 62,252
Rendite	L.	76,952,920.59	+ 5,706
Utili netti dell'esercizio precedente	L.	57,366,437.41	—
	L.	21,051,869,727.03	—
Depositanti	»	27,933,558,468.22	— 1,500,489
	L.	48,985,428,195.25	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	182,319,074.11	— 64
TOTALE GENERALE	L.	49,167,747,269.36	— 1,666,523

Rapporto della riserva (10,742,482,879.07) ai debiti (18,872,871,601.74) da coprire 56.92 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Soppressione di servizio fonotelegrafico e attivazione di servizio telegrafico.

Il giorno 22 febbraio 1929-VII, è stato soppresso il servizio fonotelegrafico e attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Serra d'Aiello, in provincia di Cosenza, con orario limitato di giorno.

(657)

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 1° marzo 1929-VII, in Ferrara, Borsa commercio (provincia di Ferrara), è stata attivata una agenzia telegrafica.

(658)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di insegnante titolare di scienze e merceologia nel Regio istituto commerciale di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;
Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1926, registro n. 3, Ministero economia nazionale, foglio n. 46, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Palermo;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di scienze e merceologia nel Regio istituto commerciale di Palermo.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;
3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;
4° certificato generale penale;
5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;
6° fotografia autenticata;
7° diploma di laurea in chimica;
8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;
9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatta al Regio istituto commerciale di Palermo;
10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
11° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentono.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnico-professionale) possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(669)

ROSSI ENRICO, *gerente* — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.